

ORDINANZA N° 13 del 05 MAG. 2011**IL SINDACO**

- Vista la comunicazione del Responsabile del Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina prot. 2758 del 21-04-11 con la quale viene segnalato che n. 5 ovi-caprini allevati dal Sig. PUFRINO MARIELLA nato a FRANCAVILLA SICILIA il 22-01-85 e residente in FRANCAVILLA SICILIA Via CESARE BASTI n.      con azienda in contrada SAN NICOLA sono infetti di Brucellosi;
- Visti i risultati degli esami sierologici relativi a n. 138 animali comunicati dall'I.Z.S. di Barcellona P. di G. con nota n. 10363 del 03/02/11;
- Visto il regolamento di polizia Veterinaria approvato con DPR 320/54;
- Visto il T.U.L.L.SS. approvato con R.D.27.7.1934 n. 1265;
- Vista La Legge 9.6.1964 n. 615 e successive modificazioni;
- Visto il D.M. 453/92;
- Visto il D.M. 292/95;
- Visto il D.A. del 17.03.2000 n. 31361;
- **Ritenuto** necessario adottare misure idonee ai fini della difesa sanitaria degli ovi-caprini sani dello stesso allevamento;
- **Ritenuto** necessario adottare misure idonee ai fini della salvaguardia della salute pubblica;
- **Sentito** il Responsabile del Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina.

**ORDINA**


- 1) Il sequestro di tutto l'allevamento;
- 2) Gli ovi-caprini riscontrati infetti di Brucellosi, identificati nel mod. 2 bis/33 notificato dal Servizio Veterinario all'interessato, sono posti sotto sequestro fiduciario presso l'allevamento del Sig. PUFRINO MARIELLA e debbono essere rigorosamente tenuti separati dai capi sani sia al pascolo che nei ricoveri ed abbeverati separatamente;
- 3) Sequestro degli animali nei ricoveri con prescrizione tassativa di:
  - a) Ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta dell'animale dopo ogni parto o aborto;
  - b) Il latte degli ovini e caprini infetti sia isolato da quello dei soggetti sani della restante parte dell'allevamento e utilizzato unicamente nello stesso allevamento e previo trattamento termico adeguato per l'alimentazione animale;
  - c) Il latte di animali sani deve essere rimosso dall'allevamento in contenitori separati, identificati con appositi contrassegni, soltanto se destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato, prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione 71° per 15 secondi;
  - d) Divieto di monta delle pecore e delle capre degli allevamenti infetti con montoni e becchi di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta e, occorrendo, conseguente applicazione della fecondazione artificiale;
- 4) I feti, gli agnelli e i capretti nati morti o gli agnelli morti subito dopo la nascita e le placente vengano accuratamente ed immediatamente distrutti ed eliminati ai sensi del D.P.R. 8.2.1954, n. 320 e successive modificazioni, a meno che non siano destinati ad esami di laboratorio;
- 5) Il fieno, la paglia, lo strame o qualsiasi materiale o sostanza sia venuta a contatto con gli animali infetti o con le placente siano immediatamente distrutte, bruciate o interrati dopo essere stati aspersi di un prodotto disinfettante, ai sensi del D.P.R. 8.2.1954, n. 320, e successive modificazioni, e, qualora si tratti di materiale, questi siano disinfettati con detto disinfettante prima di essere riutilizzato;
- 6) Il letame proveniente dai ricoveri o da altri locali di stabulazione utilizzati dagli animali sia posto in luogo inaccessibile agli animali dell'allevamento, cosparso di un disinfettante appropriato e così raccolto e conservato per almeno tre settimane. In nessun caso può essere utilizzato per lo spargimento su orticole. L'uso del disinfettante non è necessario se il letame viene ricoperto da uno strato di terra non infetto. Il liquame proveniente dai ricoveri o da locali di stabulazione dovrà essere disinfettato qualora non venga raccolto contemporaneamente a letame;
- 7) Gli ovi-caprini nei quali è stata costata ufficialmente la brucellosi debbono essere macellati al più presto possibile non oltre 15 GIORNI dalla notifica ufficiale, al proprietario o al detentore degli animali del mod. 2bis/33 da parte del servizio veterinario, sotto il controllo ufficiale e indipendentemente dalla destinazione delle relative carcasse: così come quelli risultati positivi ai successivi interventi fino a chiusura focolaio. Dopo l'eliminazione, mediante macellazione degli ovi-caprini infetti e prima di ricostituire l'allevamento gli ovili e gli altri locali di ricovero tutti i contenitori e impianti utilizzati per gli animali debbono essere puliti e disinfettati secondo le norme del D.M. 5.7.97.;
- 8) Il reimpiego dei pascoli sui quali hanno precedentemente pascolato tali ovi-caprini non può aver luogo prima di 60 giorni dall'allontanamento degli stessi. I mezzi di trasporto, i recipienti e le attrezzature debbono essere puliti e disinfettati dopo ogni trasporto di ovi-caprini provenienti da un allevamento infetto nonché di prodotti, avanzi e materiali provenienti da tali animali e che comunque siano stati a contatto con essi. Le aree di carico per gli ovi-caprini di cui sopra debbono essere pulite e disinfettate dopo il loro uso;
- 9) Dopo l'eliminazione di detti ovi-caprini:
  - a) Nessun ovi-caprino può entrare o uscire dall'allevamento salvo autorizzazione, per l'uscita, di ovi-caprini destinati all'immediata macellazione da rilasciare ai sensi del D.P.R. 8.2.54, n.320 e successive modificazioni;
  - b) Trascorse almeno tre settimane dall'eliminazione dei capi infetti tutti gli ovini e i caprini di età superiore ai sei mesi devono essere sottoposti all'esame sierologico per brucellosi: tale esame verrà ripetuto ogni sei/otto settimane fino a che, trascorse almeno sei settimane dall'eliminazione degli ultimi capi infetti, dia esito negativo per due volte consecutive su tutti i capi rimasti;
  - c) Il ripopolamento di tali allevamenti può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a sei mesi, abbiano fornito risultato negativo ad almeno una prova sierologica ufficiale effettuata dopo sei settimane dall'eliminazione dei capi infetti;
- 10) Negli allevamenti riconosciuti infetti in occasione dell'accertamento iniziale o di quelli successivi i controlli periodici riprenderanno non prima di sei settimane dall'allontanamento dell'ultimo capo infetto e dopo la disinfezione dei ricoveri. Il Responsabile Servizio Veterinario è autorizzato a firmare le autorizzazioni allo spostamento animali infetti destinati alla macellazione.

Il Responsabile del Servizio Veterinario è delegato alla firma degli atti inerenti l'autorizzazione allo spostamento degli animali, posti sotto sequestro, destinati al macello ed alla transumanza ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 320/54.

Il Servizio Veterinario della ASP Messina distretto di Taormina, VV. UU., VV. SS. e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale 05 MAG. 2011





Comune di  
**Francavilla di Sicilia**  
Provincia di Messina  
*Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara*



Cod. Fis. e P. I.V.A. 00159650827

Tel. (0942) 988011 Fax (0942) 98.25.23

L'allegata Ordinanza Sindacale n. 13 del 05 MAG. 2011 sarà notificata

all'interessato e trasmessa al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale - Messina -  
Distretto di Taormina.

-Sarà trasmessa, altresì, al Comando di Polizia Municipale - SEDE;

-Al Comando Stazione C.C. di Francavilla di Sicilia;

-Pubblicata all'Albo comunale -SEDE,

Dalla Residenza Municipale, 5 MAG. 2011



IL SINDACO  
D. Salvatore Nuciforo